SANT’UBALDO SOCIETA’ COOPERATIVA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

SANT’UBALDO SOCIETA’ COOPERATIVA.

Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/06/2025

Sommario

PREMESSA **3**

PARTE GENERALE **5**

1. La Normativa **5**

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 5

1.2 I reati 6

1.3 Reati commessi all'estero 12

1.4 Le sanzioni previste 13

1.5 Delitti Tentati 14

1.6 La colpevolezza dell'Ente 15

1.7 Linee Guida di Confindustria 15

2. Il Modello **17**

2.1 Scopo del Modello 17

2.2 Rischio accettabile 17

2.3 Fasi di costruzione del Modello 18

2.4 Adozione e destinatari del Modello 21

2.5 Aggiornamento del Modello 21

2.6 Struttura e caratteristiche del Modello 22

2.7 Modello e Codice Etico 22

3. Principi generali del sistema organizzativo e di controllo **23**

4. Organismo di Vigilanza **26**

4.1 Identificazione e nomina 26

4.2 Reporting nei confronti del CdA 27

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie **27**

6. Flussi informativi verso gli organismi deputati al controllo **28**

6.1 Whistleblowing 29

6.2 Modalità di trasmissione delle informazioni e delle segnalazioni e loro valutazione 29

7. Sistema Disciplinare **31**

7.1 Principi generali 31

7.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati e dirigenti 31

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori 32

7.4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale 32

7.5 Misure nei confronti di consulenti e di partner 32

7.6 Misure in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e verso chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate 33

8. Informazione e Formazione del Personale **34**

8.1 Informazione 34

8.2 Formazione del personale 34

9. Verifiche periodiche del Modello **35**

PARTE SPECIALE **36**

1. Introduzione alla Parte Speciale 36

2. Mappatura dei processi e delle attività a potenziale "rischio reato" **36**

3. Processi a potenziale "rischio-reato" **37**

4. Protocolli di controllo specifici **38**

5. Allegati **45**

PREMESSA

Sant'Ubaldo Società Cooperativa è un'azienda che si occupa principalmente di attività di smistamento, movimentazione merci, facchinaggio per conto terzi, comprese tutte le attività connesse ed opera sul territorio nazionale e internazionale.

Nasce nel 2013 con l'obiettivo di affermarsi come un'azienda solida e un partner affidabile per i clienti. Il nome, ispirato al patrono di Gubbio – città molto cara alla proprietà della Sant'Ubaldo - rappresenta un legame profondo con la famiglia e le tradizioni.

L'oggetto sociale comprende i seguenti servizi:
a) l'esercizio di autotrasporti per conto proprio e per conto di terzi, servizi di trasporto rapido, comprese tutte le attività connesse, sul territorio nazionale ed internazionale. L'attività di noleggio di macchinari ed attrezzature per pompaggio di cemento armato e sollevamenti speciali per conto proprio e per conto di terzi;
b) la locazione senza conducente di autovetture, motoveicoli, automezzi e velivoli per il trasporto di persone e cose, il trasporto di cose con autoveicoli, motoveicoli automezzi, velivoli e rimorchi ad uso privato, il trasporto non contemporaneo di persone e cose, con autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ad uso privato; c) il trasporto promiscuo di persone e di cose con autoveicoli, motoveicoli, automezzi e velivoli e rimorchi; d) il trasporto di persone e cose in servizio da piazza ad uso pubblico, con autoveicoli, motoveicoli, velivoli, rimorchi, il trasporto di persone e di cose in servizio di linea ad uso pubblico con autoveicoli, motoveicoli, automezzi e velivoli e rimorchi; e) l'attività di pulimento, disinfestazione e derattizzazione di locali, abitazioni, uffici, industrie e spazi in genere con uso di macchinari idonei, ed il facchinaggio e movimentazione merci, sia in conto proprio che in conto terzi, assumendo i relativi appalti da soggetti privati e/o pubblici; l'attività di guardiania non armata e portierato; il servizio di gestione della corrispondenza presso aziende; f) l'esecuzione e l'assunzione in appalto, subappalto, in gestione propria, conto di terzi, o in concessione dallo Stato, da enti pubblici e da privati, sia in Italia che all'estero, di lavori edili, stradali, idraulici, elettrici, di bonifica, marittimi, ferroviari, aereoportuali, archeologici, di acquedotti e fognature, lavori di terra e loro consolidamento, agraria, forestale e verde pubblico, di restauro di edifici civili, industriali, monumentali, di lavori di opere murarie ed in cemento armato di tipo corrente e speciali.
Per cariche sociali, ripartizione del capitale sociale, sistema di amministrazione e direzione nonché di revisione, assetto dei poteri e procure nonché descrizione più analitica dell'oggetto sociale si rinvia alla visura della società, da considerarsi allegata al presente Modello come nel tempo aggiornata.
Pe la struttura organizzativa della Società, si rinvia all'organigramma aziendale, come nel tempo vigente.

Sant'Ubaldo è una realtà strutturata con ben 4 sedi logistiche su Roma, ubicate in punti chiave, scelti per ottimizzare la copertura delle aree servite e garantire una gestione rapida ed efficiente delle operazioni, una squadra di circa 250 professionisti tra operatori specializzati, responsabili e preposti, e una capacità di movimentazione che supera i 40.000 colli al giorno. garantendo ai partner qualità del servizio, sicurezza e puntualità.

L'organizzazione aziendale si fonda su una gestione precisa e dinamica che consente un adattamento rapido alle esigenze della clientela, garantendo il rispetto dei tempi e standard di qualità elevata.

L'azienda è certificata ISO 9011 – 14001 e 37001 ed associata a **FEDIT – Federazione Italiana Trasportatori** nel rispetto, quindi, principi di trasparenza e correttezza, riconosciuti a livello nazionale. Un segno distintivo che rafforza la fiducia verso i clienti e testimonia l'impegno verso gli standard più elevati del settore.

Sant'Ubaldo Società Cooperativa dispone di mezzi furgonati e cassonati con licenze fino a 3,5 tonnellate per la movimentazione e distribuzione interna delle merci. La flotta è progettata per operare in ambienti logistici complessi, supportando le necessità di grandi operatori del settore.

Al fine di dare attuazione ai principi contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e nel Codice Etico, Sant'Ubaldo Società Cooperativa ha adottato ed efficacemente attuato, quanto alle attività da essa direttamente svolte, procedure ad hoc (es. su amministrazione e finanza, personale, operatività, etc.) da intendersi integralmente richiamate nel presente Modello di cui costituiscono parte integrante (come tempo per tempo vigenti).

PARTE GENERALE

1. La Normativa

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo n. 231/2001, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica delineandone i principi generali e i criteri di attribuzione.

Tale Decreto intende adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali:

1) Convenzione di Bruxelles del 26/07/95 in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
2) Convenzione del 26/05/97 sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
3) Convenzione OCSE del 17/12/97 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per i reati elencati nel Decreto e commessi nel loro interesse o vantaggio. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

L'art. 5 del suddetto Decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso[1];
b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra[2].

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva ex ante ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'Ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo ex post.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25 undecies), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

[1] A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una Filiale o di una Divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

[2] Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014 emessa "*nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen",* hanno chiarito che "*nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico*". Viene chiarito che tale soluzione "*non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. […] Tale soluzione interpretativa […] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. […] È ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente*".

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La previsione della responsabilità amministrativa coinvolge materialmente nella punizione degli illeciti il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici del socio. Tra le sanzioni, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2 I reati

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, (b) delitti informatici e trattamento illecito di dati, (c) delitti di criminalità organizzata, (d) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio, (e) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, (f) delitti contro l'industria e il commercio, (g) reati societari, (h) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, (i) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (j) delitti contro la personalità individuale, (k) reati di abuso di mercato, (l) altre fattispecie in materia di abusi di mercato, (m) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (n) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, (o) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (p) altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, (q) delitti in materia di violazione del diritto d'autore, (r) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, (s) reati ambientali, (t) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, (u) razzismo e xenofobia, (v) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, (w) reati tributari, (x) contrabbando, (y) delitti contro il patrimonio culturale, (z) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, (z1) responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (z2) reati transnazionali.

Nello specifico i reati cui si applica la disciplina sono i seguenti:

a) **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25):**
 1) malversazione di erogazioni pubbliche ;
 2) indebita percezione di erogazioni pubbliche;
 3) frode nelle pubbliche forniture;
 4) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee;
 5) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

6) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
7) frode ai danni del Fondo europeo agricolo;
8) peculato;
9) peculato mediante profitto dell'errore altrui;
10) concussione;
11) corruzione per l'esercizio della funzione;
12) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
13) corruzione in atti giudiziari;
14) induzione indebita a dare o promettere utilità;
15) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
16) istigazione alla corruzione;
17) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
18) abuso d'ufficio;
19) traffico di influenze illecite.

b) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS):

1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
2) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
3) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
4) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
5) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
6) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
7) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
8) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
9) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
10) documenti informatici;
11) frode informatica del certificatore di firma elettronica;
12) violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale.

c) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER):

1) associazione per delinquere (anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti);
2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
3) scambio elettorale politico-mafioso;
4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.

d) **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)**:

1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
2) alterazione di monete;
3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

e) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1):

1) turbata libertà dell'industria e del commercio;
2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
3) frodi contro le industrie nazionali;
4) frode nell'esercizio del commercio;
5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

f) REATI SOCIETARI (ART. 25 TER):

1) false comunicazioni sociali;
2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
4) impedito controllo;
5) formazione fittizia del capitale;
6) indebita restituzione dei conferimenti;
7) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
8) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
9) operazioni in pregiudizio dei creditori;
10) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
11) illecita influenza sull'assemblea;
12) aggiotaggio;
13) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
14) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
15) corruzione tra privati;
16) istigazione alla corruzione tra privati;
17) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

g) 231/2001231/2001REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)

1) associazioni sovversive;
2) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
3) assistenza agli associati;
4) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
5) organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo;
6) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;

7) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
8) sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
9) condotte con finalità di terrorismo;
10) attentato per finalità terroristiche o di eversione;
11) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
12)atti di terrorismo nucleare;
13)sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
14)sequestro a scopo di coazione;
15)istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti;
16)cospirazione politica mediante accordo;
17)banda armata, formazione e partecipazione;
18)assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
19)impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
20)danneggiamento delle installazioni a terra;
21)pentimento operoso.

h) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 *QUATER.1*)

1) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

i) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES):

1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
2) prostituzione minorile;
3) pornografia minorile;
4) detenzione o accesso di materiale pornografico;
5) pornografia virtuale;
6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
7) tratta di persone;
8) acquisto e alienazione di schiavi;
9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
10) adescamento di minorenni.

j) REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

1) manipolazione del mercato;
2) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
3) raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
4) divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
5) divieto di manipolazione del mercato.

k) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

1) omicidio colposo;
2) lesioni personali colpose.

l) **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

1) ricettazione;
2) riciclaggio;
3) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
4) autoriciclaggio.

m) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES 1):

1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
3) frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

n) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25 NOVIES):

1) messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
2) reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
3) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione dimezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
4) riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
5) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali; multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
6) mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
7) fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

o**) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES):**

1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

p) REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES):

1) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; 3) inquinamento ambientale;
4) disastro ambientale;
5) delitti colposi contro l'ambiente;
6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
7) circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniere in materia ambientale);
8) importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;

9) scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili;
10) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
11) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
12) violazioni in tema di comunicazione, tenuti registri obbligatori e formulari ambientali;
13) traffico illecito di rifiuti;
14) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
15) false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti;
16) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti;
17) cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive.

q) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES):
1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
2) disposizioni contro l'immigrazione clandestina.

r) RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES):
1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

s**) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES):**
1) frode in competizioni sportive;
2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

t) REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES):
1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
3) dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
4) omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
5) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 6) occultamento o distruzione di documenti contabili;
7) indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
8) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

u) CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)
1) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;
2) contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;
3) contrabbando nel movimento marittimo delle merci;
4) contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;
5) contrabbando nelle zone extra-doganali;
6) contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;
7) contrabbando nei depositi doganali;
8) contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;
9) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
10) contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;
11) altri casi di contrabbando;
12) circostanze aggravanti del contrabbando;
13) contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
14) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
15) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
16) contravvenzioni ex artt. dal 302 al 321 del Titolo VII Capo II del TULD (Testo Unico della Legge Doganale).

v) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES):

1) furto di beni culturali;
2) appropriazione indebita di beni culturali;
3) ricettazione di beni culturali;
4) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
5) violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
6) importazione illecita di beni culturali;
7) uscita o esportazione illecite di beni culturali;
8) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
9) contraffazione di opere d'arte

w) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES)

1) riciclaggio di beni culturali;
2) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

x) REATI TRANSNAZIONALI (Legge 146/2006, ART. 10):

1) associazione per delinquere;
2) associazione di tipo mafioso;
3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
7) favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.3 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
d) l'ente può rispondere nei casi in cui nei suoi confronti non proceda lo Stato nel quale è stato commesso il fatto; nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.4 Le sanzioni previste

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1) sanzioni pecuniarie;
2) sanzioni interdittive;
3) confisca;
4) pubblicazione della sentenza.

1) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000;
b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

c) della gravità del fatto;
d) del grado della responsabilità dell'ente;
e) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2) Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso; b) in caso di profitto di rilevante entità;
c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Appare opportuno indicare che l'art. 45 del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare, quando vi sono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

3) La confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dalreato-presuppostoe carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorquando questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 Delitti Tentati

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In riferimentoai reati tributari (di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 74/2000, la condotta illecita non assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza dell'ente le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato,
b) l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto,
c) deve trattarsi di fatti transnazionali che interessino più stati dell'Unione europea,
d) il fatto contestato non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74/2000.

1.6 La colpevolezza dell'Ente

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato.

Se si tratta di persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, si presume la responsabilità dell'ente, a meno che esso dimostri che:

1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione di reati della specie di quello verificatosi;
2) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un **organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;
3) le persone abbiano commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
4) non vi sia stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo di controllo.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se l'accusa riesce a dimostrare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presumono osservati qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati i modelli devono rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare osservazioni sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati.

Un Modello idoneo deve inoltre prevedere, ai sensi dell'art 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/2001 e del D.Lgs. 24/2023 (Decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019), i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

1.7 Linee Guida di Confindustria

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel giugno 2021 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014) è statatrasmessa al Ministero della Giustizia.

Il 28 giugno il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- attività di individuazione delle **aree di rischio**, volta a evidenziare le Funzioni Aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;

- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche; -
 poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato e di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure/protocolli previsti dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in: o
 autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie; -
 obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

2. Il Modello

2.1 Scopo del Modello

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche "Modello") è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

Attraverso l'adozione del Modello Sant'Ubaldo Società Cooperativa si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- fissare i valori dell'etica ed il rispetto della legalità;
- determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Sant'Ubaldo Società Cooperativa in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Rischio accettabile

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

2.3 Fasi di costruzione del Modello

Il Modello è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto ai necessari aggiornamenti, in caso di evoluzione degli assetti aziendali e di mutamenti del contesto in cui la Società si troverà ad operare nonché in considerazione di eventuali mutamenti normativi con impatto sulla stessa.

Ai fini della preparazione e dell'aggiornamento del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida Confindustria, nonché con le indicazioni desumibili ad oggi dalla giurisprudenza, la Società ha proceduto dunque a svolgere le fasi di seguito descritte:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia della Società, il contesto societario, i settori di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato"

In tale fase la Società ha proceduto all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i Responsabili delle Funzioni aziendali. L'analisi, inerente la "mappatura dei processi a potenziale "rischio-reato", ha interessato i processi e le attività sensibili alla commissione di alcune famiglie di reato di cui:

- artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea);
- art. 24 bis (reati informatici);
- art. 25 bis.1 (reati di criminalità organizzata) anche a carattere transazionale;
- art. 25 ter del Decreto (reati societari);
- art. 25 quater del Decreto (reati di terrorismo);
- art. 25 quinquies del Decreto (delitti contro la personalità individuale);
- art. 25 septies del Decreto (dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);
- art. 25 octies del Decreto (delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio);
- art. 25 octies.1 del Decreto (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- art. 25 decies del Decreto (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
- art. 25 undecies del Decreto (reati ambientali);
- art. 25 duodecies del Decreto (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- art. 25 terdecies del Decreto (razzismo e xenofobia);
- art. 25 quinquesdecies del Decreto (reati tributari);
- art. 25 sexiesdecies del Decreto (reati di contrabbando);
- reati transnazionali.

Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 25 quater.1, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art. 25 sexies, i reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento di cui all'art. 25 bis, i delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25 bis.1, i reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.), i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25 quaterdecies, i delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25 septiesdecies, i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25 duodevicies e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nell'Allegato 1 sono stati analizzati in sede di mappa-tura dei processi e delle attività "a rischio reato" . Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi **non sono state individuate** specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, **la loro realizzazione in concreto è inverosimile**, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene ai delitti di criminalità organizzata (associazione per delinquere ex art. 415 c.p., associazione di tipo mafioso anche straniera, previsto dall'art. 416 bis c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura dei processi e delle attività "a rischio reato". In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione per delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di *cost-effectiveness* dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società. Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), i delitti di criminalità organizzata vengono considerati in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa delle fattispecie presupposto identificate in mappatura può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali). A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), sempre limitatamente alle fattispecie di reato già individuate in mappatura, tale accezione si considera comprensiva anche dei casi di perseguimento di finalità illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla Legge 186/2014 sub art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono quelli stabiliti nella Parte Speciale del Modello per ogni macrocategoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.

Per i processi e le attività sensibili a potenziale "rischio-reato" identificati sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le Funzioni ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio associabile a ciascuna processo e attività sensibile, secondo una metodologia di *risk self assessment*.

3) Autovalutazione dei rischi (c.d. risk self assessment) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti.

In tale fase sono stati valutati dal management aziendale, per ciascun processo e attività sensibile, i livelli di rischio di commissione dei reati presupposto applicabili alla realtà societaria ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Nello specifico si è proceduto a valutare:

- il rischio "inerente" attraverso le due dimensioni di probabilità e impatto;
- la forza del Sistema di Controllo Interno determinata attraverso la valutazione del livello di implementazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- il rischio "residuo" che rappresenta il livello di rischio determinato considerando le azioni di mitigazione implementate per ogni attività sensibile.

4) Analisi del sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità

In tale fase è stato analizzato il sistema autorizzativo aziendale ossia l'esistenza di livelli autorizzativi di poteri che rispettano i seguenti requisiti:

- siano chiaramente definiti e formalmente assegnati tramite comunicazioni scritte;
- siano coerenti con le responsabilità e i compiti delegati e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedano limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati «a rischio» in ambito aziendale;
- siano aggiornati in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

5) Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte Sant'Ubaldo Società Cooperativa ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria;
- le certificazioni ISO 9001, 14001 e 37001 in materia di qualità e sicurezza;
- il Codice Etico
- il set procedurale adottato dalla Società.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dalla società deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

.

2.4 Adozione e destinatari del Modello

Sant'Ubaldo Società Cooperativa è un fornitore qualificato di servizi di spedizioni e logistica e di servizi di ausiliari alla produzione, supportando l'industria ed il commercio nello scambio di merci mediante il trasporto terrestre e nella gestione operativa del business.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri Amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner.

Infatti, è convinzione della Società che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e formazione etica di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria Sant'Ubaldo Società Cooperativa., in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 che richiede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente", ha originariamente adottato un proprio Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/06/2025.

Sant'Ubaldo Società Cooperativa ha istituito l'Organismo di Vigilanza monocratico con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con l'adozione formale del Modello questo diviene regola imperativa per la Società, per i componenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), per i dipendenti e per chiunque operi a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Società medesima (collaboratori, consulenti, fornitori, partner, …).

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consentono alla Società di beneficiare dell'esonero di responsabilità previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli entro livelli accettabili intervenendo direttamente sulla probabilità che l'evento si verifichi e sull'impatto dello stesso.

2.5 Aggiornamento del Modello

L'efficace attuazione del Modello è garantita da una costante attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione, sia come modifica delle parti che costituiscono lo stesso. Le successive modifiche o integrazioni, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel caso in cui **modifiche non sostanziali** del Modello, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Presidente del CdA può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver ottenuto il consenso dell'Organismo di Vigilanza.

2.6 Struttura e caratteristiche del Modello

Il presente Modello, costruito tenendo conto delle Linee Guida emanate da Confindustria, è costituito da:

- una"**Parte Generale**", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
- una "**Parte Speciale**", focalizzata sulle aree di attività ed i processi ritenuti "sensibili", le norme di comportamento e gli altri strumenti di controllo ritenuti rilevanti in relazione ai reati da prevenire.

La Società si impegna a progettare e realizzare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- le regole di comportamento, ricomprese anche nel Codice Etico adottato da Sant'Ubaldo Società Cooperativa a cui la Società si è conformata, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- le regole e le responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell'efficacia del Modello medesimo;
- l'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni in relazione al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto e delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.7 Modello e Codice Etico

Sant'Ubaldo Società Cooperativa intende improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto, non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi. A tale fine, Sant'Ubaldo Società Cooperativa si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da parte di Sant'Ubaldo Società Cooperativa., anche se richiama principi di comportamento rilevanti ai fini del Modello.

3. Principi generali del sistema organizzativo e di controllo

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ferme restandole finalità peculiari descritte al precedente paragrafo 2.1 e relative al D.Lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda ed adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, Sant'Ubaldo Società Cooperativa ha individuato le seguenti componenti:

1) Modello di governance

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, Sant'Ubaldo Società Cooperativa ha privilegiato il sistema di amministrazione c.d. tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* di Sant'Ubaldo Società Cooperativa risulta, pertanto, così

articolato:

- **Assemblea dei Soci**

- **Consiglio di Amministrazione**

L'organo amministrativo della Società è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione (CdA), composto da quattro membri di cui uno riveste la carica di Presidente e Direttore Tecnico.

La Società ha approvato il "Regolamento interno" ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 al fine di disciplinare le condizioni normative, economiche, organizzative delle prestazioni lavorativerese dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali.

- **Collegio Sindacale**

La Società ha nominato un Collegio Sindacale composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi, ivi incluso il Presidente, e due supplenti.

2) Sistema organizzativo e separazione dei ruoli ("*segregation of duties*")

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) separazione dei ruoli (c.d. "*segregation of duties*") per cui le strutture organizzative vengono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio; (ii) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

All'apice della struttura organizzativa vi è il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente della Società.

L'organigramma prevede altresì un Responsabile Operativo a capo dei preposti delle 3 filiali, un Responsabile delle Risorse Umane e un Responsabile Amministrazione e Finanza.

3) Sistema procedurale

Il sistema procedurale è lo strumento primario con cui i responsabili di Funzione indirizzano e controllano la gestione aziendale delegando alla prassi operativa, da svolgersi nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure, il governo delle singole "operazioni".

È evidente che tale sistema procedurale è per sua natura dinamico, in quanto soggetto alle mutabili esigenze operative e gestionali dell'azienda tra cui, a puro titolo di esempio, cambiamenti organizzativi, mutate esigenze di business, modifiche nei sistemi normativi di riferimento, ecc.

La dinamicità del sistema procedurale implica il suo continuo aggiornamento.

Il livello di formalizzazione complessiva del sistema procedurale, consistente nell'esistenza, nell'accessibilità e nella chiarezza di un quadro globale di riferimento che permetta a tutti i soggetti rilevanti di orientarsi in maniera univoca nella gestione delle attività aziendali, costituisce, di per sé, un indicatore significativo delle capacità di presidio organizzativo dell'Azienda.

Le procedure interne formalizzate a supporto dei processi e delle attività operative, hanno le seguenti caratteristiche: (i) adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività; (ii) regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività; (iii) chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla; (iv) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione.

4) Attività di controllo e monitoraggio

Coinvolgono, con ruoli diversi: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Revisione Interna, l'Organismo di Vigilanza, l'RSPP e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da Sant'Ubaldo Società Cooperativa.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo: (i) *attività di vigilanza* sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; (ii) *controlli di linea,* finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture operative o incorporati nelle procedure; (iii) *revisione interna,* finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative; (v) *controllo e gestione,* in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

5) Tracciabilità

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post,* anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate o della documentazione giustificativa.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.).

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura .

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, è dalla Società demandato, oltre che all'Organismo di Vigilanza e, dove applicabile, ai responsabili delle Funzioni Aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tale fine, detti responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

4. Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione, nomina, revoca e sostituzione

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è affidato all'Organismo di Vigilanza (in seguito anche "O.d.V."), organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/2001).

L'Organismo di Vigilanza svolge attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Non può esser individuato nel Consiglio di Amministrazione. Nel solo caso di enti di piccole dimensioni la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta direttamente dall'organo dirigente (comma 4, art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Il Collegio Sindacale può svolgere le funzioni dell'Organismo in base a quanto stabilito dal comma 4 bis art.6 D.Lgs. 231/2001 come integrato dal comma 12 dell'art. 14 della Legge del 12 novembre 2011 n.183.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale.

L'O.d.V. è un organo che riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Sant'Ubaldo Società Cooperativa ha ritenuto di conferire la qualifica di Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione;

Sotto il profilo della continuità d'azione, l'OdV dura in carica tre anni con possibilità di rinnovo e, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso a tutti i dati/informazioni/atti/documenti della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo e può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvede a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione e la verbalizzazione dell'attività di vigilanza e l'archiviazione della relativa documentazione. In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- verificare la coerenza degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, sia nell'ambito delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell'ambito dei poteri conferiti dall'organo delegante;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Codice Etico e del presente Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, canali per le segnalazioni, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto e/o di efficace attuazione del Modello;
- coordinarsi con il CdA per i diversi aspetti attinenti l'efficace attuazione del Modello (definizione e inserimento di clausole contrattuali, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- sollecitare le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

.L'Organismo di Vigilanza ha sede presso la sede legale Società a Formello e si può contattare mediante posta ovvero mediante email all'indirizzo appositamente istituito **(**odv@santubaldo.it).

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata del CdA.

A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:
- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento dei propri doveri, per come indicati nel Decreto e/o nel presente Modello o anche nel Regolamento eventualmente emanato dall'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della Società l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare uno l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il CdA provvede immediatamente alla sostituzione.

4.2 Reporting nei confronti del CdA

Al 31 dicembre di ogni anno solare, l'Organismo di Vigilanza trasmetterà al Presidente del Cda una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte al 31 dicembre di ogni anno solare, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Peraltro, l'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni al Presidente o al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

6. Flussi informativi verso gli organismi deputati al controllo

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli».
La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento ex post delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.
Pertanto, a tal fine, i Destinatari dovranno segnalare all'OdV presunte anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili e, comunque, sospette violazioni alle prescrizioni contenuto nel Codice Etico e nel Modello.
Le informazioni fornite all'O.d.V. mirano al migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

In ambito aziendale, i responsabili di Funzione di Sant'Ubaldo Società Cooperativa devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- su richiesta dello stesso O.d.V. e con le modalità da questo definite, le informazioni e le attività di controllo svolte, a livello di propria area operativa, utili all'esercizio dell'attività dell'O.d.V. in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello e da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- su base periodica, le informazioni identificate nel presente Modello, nonché qualsiasi altra informazione identificata dall'Organismo e da quest'ultimo richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali di Sant'Ubaldo Società Cooperativa attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- ad evidenza, ogni altra informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, amministrazione finanziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di denaro, doni(eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e/o privati;
- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emerse in fase di consuntivazione;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, di procedimenti disciplinari e di eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le segnalazioni e/o notizie relative a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- eventuali infortuni occorsi sui luoghi di lavoro o malattie professionali che causino un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni almeno per un periodo di quaranta giorni;
- qualsiasi violazione, anche potenziale, della normativa in materia ambientale;
- il fascicolo di bilancio annuale, corredato della nota integrativa;

- la lista di eventuali sponsorizzazioni intraprese da parte della Società nei confronti di associazioni e/o enti, pubblici o privati, con l'indicazione del destinatario e della tipologia di iniziativa;

Si precisa infine che, tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'O.d.V. nel corso delle proprie attività di controllo periodiche attraverso le modalità che l'O.d.V. riterrà più opportune-

6.1 Whistleblowing

Il Whistleblowing è oggetto della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che **segnalano violazioni del diritto dell'Unione**, sulla base – in particolare – della considerazione per cui "le segnalazioni e le divulgazioni pubbliche degli informatori (…) forniscono ai sistemi di contrasto nazionali e dell'Unione informazioni che portano all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione (…), rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità". Come noto, gli Stati membri sono vincolati al recepimento all'interno dei propri ordinamenti, tramite idonee disposizioni normative, delle previsioni contenute nella Direttiva. Il Governo italiano, su delega conferitagli con legge n. 127/2022 dal Parlamento, ha approvato il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 per l'attuazione della menzionata Direttiva, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023.

Il dovere delle segnalazioni grava su tutto il personale (apicali e sottoposti alla direzione e alla vigilanza di questi ultimi) che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea alle regole di condotta. Gli obblighi di segnalazione sono rivolti anche ai soggetti terzi che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei processi aziendali a rischio e ai quali la Società provvede a dare adeguata informativa in merito al Modello adottato (secondo quanto definito al successivo paragrafo 9.2).

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto, precise e concordanti.

I canali dedicati alla trasmissione delle segnalazioni devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dal D.Lgs. 24/2023.

Inoltre:

- nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (rivelazione del segreto professionale) e 623 (rivelazione di segreti scientifici o industriali) del Codice penale e all'articolo 2105 (obbligo di fedeltà) del Codice civile;

- la disposizione precedente non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venutoa conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata;
- quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

La Società, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 , tutela i segnalanti da atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

6.2 Modalità di trasmissione delle informazioni e delle segnalazioni e loro valutazione

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, ovvero a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, devono essere effettuate tramite i **canali di segnalazione** messi a disposizione da San'Ubaldo Società Cooperativa. La Società agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, diretta o indiretta, o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società Cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;

- il **destinatario delle segnalazioni** valuta le segnalazioni ricevute nel rispetto dell'iter procedurale previsto dalla norma, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, assicurando l'invio dei flussi verso l'O.d.V. nel caso di segnalazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la Società a seguito delle **valutazioni** delle segnalazioni ricevute adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello e degli strumenti di attuazione, dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo Capitolo;
- tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione. La mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing ha effettuato una specifica **procedura** che illustra i principi posti a salvaguardia dei soggetti segnalati, le modalità di invio delle segnalazioni, il relativo processo di gestione, nonché ogni possibili azione conseguente alle violazioni riscontrate.

Le modalità di trasmissione e comunicazione (sia per le informazioni che per le segnalazioni) comprendono:

- **indirizzo di posta elettronica** dell'Organismo di Vigilanza:

 odv@santubaldo.it

- **indirizzo postale** a mezzo busta chiusa:

 Sant'Ubaldo Società Cooperativa / Organismo di Vigilanza
 Via delle Macere n. 20, 00060 Formello (RM)

Le **segnalazioni** possono essere altresì effettuate **in forma orale**, mediante un incontro diretto tra segnalante e Organismo di Vigilanza da fissare entro un termine ragionevole.

Infine, è sempre possibile comunicare con l'Organismo di Vigilanza in caso di richieste di informazioni riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello o richiedere un incontro per comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

7. Sistema Disciplinare

7.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori, ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso. I principi di tempestività e immediatezza della sanzione rendono non solo non doveroso ma anche sconsigliabile ritardare l'applicazione della sanzione disciplinare in attesa del giudizio penale.

7.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati e dirigenti

Il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro. Il documento costituirà altresì codice disciplinare e, pertanto, dovrà essere disponibile in un luogo accessibile a tutti.

I soggetti cui pertanto il presente regolamento è diretto sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute e ad uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta. Fermo il diritto al risarcimento del danno, l'eventuale inadempimento a tali obblighi sarà sanzionato disciplinarmente nel rispetto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della Legge 300/1970 nonché del CCNL applicato ("C.C.N.L. della logistica, trasporto merci e spedizione", mentre per i dirigenti il

A titolo esemplificativo:

1. incorrerà nel provvedimento del **rimprovero verbale o scritto** il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere la propria funzione di controllo;
2. potrà essere inflitto il provvedimento della **multa** al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
3. incorrerà nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Società ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Società;
4. sarà inflitto il provvedimento del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso** al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;

5. potrà incorrere nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni preposte.

In particolare, con riguardo al personale dirigente, nel caso di violazione dei principi generali del Modello organizzativo o delle procedure aziendali, l'organo competente a rilevare infrazioni e applicare sanzioni è il Consiglio di Amministrazione o soggetto o organo da questo delegato, che provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei e proporzionati in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimenti alle obbligazioni e prescrizioni scaturenti dal rapporto di lavoro.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- dell'entità del pericolo e/o delle conseguenze dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al Modello di Organizzazione e Gestione da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organo Amministrativo è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. L'Organo Amministrativo, informato l'Organismo di Vigilanza, provvederà a deliberare l'accertamento dell'illecito e l'irrogazione della sanzione In particolare, la sanzione può consistere in: a) ammonizione scritta; b) revoca per giusta causa. Qualora l'illecito contestato riguardi la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e pertanto tale Organo non sia in grado di deliberare quanto sopra, dovrà essere tempestivamente convocata l'Assemblea dei Soci su istanza di almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero, in difetto, dal Collegio Sindacale, affinché la stessa provveda all'accertamento, alla contestazione ed alla conseguente irrogazione della sanzione.

7.4 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

Nel caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

7.5 Misure nei confronti di consulenti e di partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del D.Lgs.231/2001, potrà determinare l'applicazione di penali o, nel caso di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza del Decreto da parte del terzo contraente, richiedano l'assunzione di un impegno da parte del terzo contraente e da parte dei dipendenti e collaboratori di questo ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e ad adottare idonei sistemi di controllo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale di "certificazione" da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni di legge.

7.6 Misure in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante e verso chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *e)*, del D.Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

In particolare:

- nei confronti dell'O.d.V., la violazione di tali misure, è causa di revoca; possono applicarsi altresì le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi laddove applicabili (es. dipendente consulente, sindaco); il processo di accertamento della violazione e decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al C.d.A.
- nei confronti degli eventuali invitati alle adunanze dell'Organismo di Vigilanza (membri del Collegio Sindacale, Amministratori, dirigenti, lavoratori subordinati, consulenti), la violazione di tali misure comporta le sanzioni richiamate nei precedenti paragrafi;
- nei confronti di altri soggetti, la violazione di tali misure comporta l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi.

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

8 Informazione e Formazione del Personale

8.1 Informazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Sant'Ubaldo Società Cooperativa garantire la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

Attraverso la collaborazione con la Funzione Risorse Umane e con i responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza, sulla base all'attività di controllo svolta, può indicare lanecessità di integrare il sistema di informazione e formazione rivolto ai dipendenti della Società.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi CdA e i Sindaci) e al Personale della Società mediante pubblicazione sulla intranet, su supporto informatico o in via telematica, e affissione in luogo accessibile a tutti, così come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'O.d.V..

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile in forma sintetica cartacea o inviato a mezzo email o pubblicato sul sito aziendale.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali la Società cooperativa intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner commerciali, i collaboratori, i consulenti, ecc.. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali.

Sant'Ubaldo Società Cooperativa non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

8.2 Formazione del personale

Afini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, il Presidente del CdA si occupa di garantire che tutto il personale aziendale, per quanto di specifica spettanza, sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte a diverso titolo nell'interesse della Società, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed il rispetto della legalità. La formazione del personale sarà curata in stretta cooperazione con l'OdV attraverso le seguenti azioni comunicative (alternativamente o cumulativamente):

- diffusione del Modello e del Codice Etico nei confronti di tutto il personale;
- pubblicazione del Codice Etico e del MOGC, anche solo per estratto, nonché delle Linee Guida per le Segnalazioni (Whistleblowing) sul sito aziendale;
- svolgimento di periodiche sessioni informative (in aula e/o da remoto) con somministrazione di test e/o questionari di apprendimento.

Per quanto riguarda i neo assunti, agli stessi viene data adeguata e specifica informativa sul Codice Etico, sulle Linee Guida per le Segnalazioni e sul presente Modello nonché sui protocolli/procedure di attuazione, come nel tempo vigenti.

9. Verifiche periodiche del Modello

L'attività di vigilanza svolta continuativamente dall'Organismo per:
a) verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello medesimo),
b) effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, delle procedure codificate che disciplinano le attività a rischio,
c) segnalare la necessità di procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello, si concretizza, in primis, nel **Programma delle verifiche dell'O.d.V.**, approvato annualmente dall'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo è atto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni del Modello e le vigenti disposizioni di legge;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare, in azienda, la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

Per facilitare le verifiche periodiche sull'efficacia e l'aggiornamento del Modello da parte dell'O.d.V., si richiede la collaborazione di volta in volta delle diverse Funzioni Aziendali.

Tutte le Funzioni Aziendali dovranno pertanto supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, inclusi i referenti interni che gestiscono il rapporto con consulenti e partner commerciali e sono a loro volta tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

PARTE SPECIALE

1.Introduzione alla Parte Speciale

La presente Parte Speciale del Modello dettaglia i principali componenti del sistema di *governance*, controllo e gestione dei processi e delle attività a "rischio-reato" (c.d. processi o attività sensibili) attuato da Sant'Ubaldo Società Cooperativa

La presente Parte Speciale si applica ai seguenti soggetti (di seguito "Destinatari della Parte Speciale"):

- agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti di Sant'Ubaldo Società Cooperativa.;
- ai soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell'ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: personale interinale, personale distaccato, collaboratori a progetto, ecc.);
- agli altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall'Organismo di Vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni Aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento e fornire i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell'ambito dell'esercizio delle attività.

Sant'Ubaldo Società Cooperativa si adopera, anche attraverso l'Organismo di Vigilanza, al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

È compito dei responsabili dei processi aziendali selezionati garantire l'allineamento dei sistemi di controllo e delle procedure esistenti ai protocolli di seguito descritti.

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l'aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo i tempi e le modalità definite nel Piano di lavoro dell'attività di controllo dell'O.d.V.

2. Mappatura dei processi e delle attività a potenziale "rischio reato"

La mappatura dei processi e delle attività a potenziale "rischio-reato" è un elemento fondamentale del sistema di controllo interno con il quale si procede all'identificazione e valutazione dei rischi che possono pregiudicare il raggiungimento di determinati obiettivi. Consiste in un'analisi del contesto aziendale per evidenziare i processi e le relative attività a rischio reato, come meglio specificato nelle parti successive del presente documento e nell'Allegato 1 che è parte integrante del presente Modello. D.Lgs.

In particolare, la mappatura riporta:

- i processi e le attività a "rischio-reato" (sensibili) e, nell'ambito delle stesse le famiglie di reato considerate applicabili;
- le modalità esemplificative dei reati (anche dette esempio di comportamento illecito).

L'analisi del potenziale profilo di rischio della Società costituisce il presupposto necessario per consentire a Sant'Ubaldo Società Cooperativa di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la mappatura e la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività aziendali rispetto al D.Lgs. 231/2001. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

- ampliamento delle fattispecie di reato trattate dal D.Lgs. 231/2001 ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";
- mutamenti organizzativi e/o di processo nell'ambito della Società o delle strutture partecipate;
- rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale;
- valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.

Per tali processi e attività "sensibili", si è proceduto a rilevare ed analizzare le modalità organizzative, digestione e di controllo esistenti, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti e, ove ritenuto opportuno, provvedere alla definizione dei "protocolli" necessari per colmare le carenze riscontrate e favorire procedure di controllo in capo all'O.d.V.

3. Processi a potenziale "rischio-reato"

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Sant'Ubaldo Società Cooperativa e della struttura interna adottata, i processi a potenziale "rischio-reato" identificati sono i seguenti:

01. Redazione del bilancio di esercizio
02. Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti
03. Gestione adempimenti in materia societaria
04. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, giuslavoristici, doganali, tributari, ecc.), nomina dei legali e coordinamento della loro attività
05. Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
06. Gestione delle attività correlate alla richiesta di permessi, licenze ed autorizzazioni
07. Gestione dei trasporti e della logistica (che prevedono il ricorso a soggetti terzi per la manodopera di facchinaggio e il trasporto - fornitori di servizi di appalto/gestione del magazzino)

È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il compito di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura dei processi e delle attività sensibili", da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di aggiornamento normativo.

4 Protocolli di Controllo Specifici

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da Sant'Ubaldo Società Cooperativa del contesto operativo esistente e della struttura organizzativa e di controllo adottata, sono stati identificati i protocolli di controllo specifici in riferimento alle fattispecie di reato a rischio individuate nei processi "sensibili" qui di seguito elencati.

4.1 Processo Sensibile nr. 01 e nr. 03 Redazione del bilancio d'esercizio e Gestione degli adempimenti in materia societaria

1 Nello svolgimento dell'attività di redazione del bilancio d'esercizio, la Società deve ispirarsi alle normative di riferimento, alle norme tributarie, ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito (Codice Etico, Procedure interne aziendali, ecc.).
2. La Società nella conduzione di qualsiasi attività relativa alla redazione del bilancio d'esercizio deve evitare situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interessi.
3. I soggetti coinvolti devono rispettare ed applicare tutti i modelli e i processi di controllo interno attuati al fine di garantire la correttezza delle comunicazioni economico/finanziarie aziendali.
4. Ogni funzione aziendale coinvolta nelle attività di redazione del bilancio d'esercizio è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.
5. La Società deve applicare e diffondere a tutto il personale coinvolto nei processi contabili le norme nazionali che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e per i flussi del financial reporting, nonché le modalità per la loro contabilizzazione.
6. La Società deve garantire la tenuta e custodia delle scritture contabili nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla legge.
7. La Società deve garantire che il personale amministrativo e le altre funzioni coinvolte nel processo, siano adeguatamente formati in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili.
8. La Società, nello svolgimento delle attività relative alla redazione del bilancio d'esercizio, deve garantire la correttezza dell'iter procedurale e autorizzativo interno (valutazione e firma di chi possiede i necessari poteri coerentemente con il vigente sistema di poteri e deleghe).
9. Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile deve essere supportata da adeguata evidenza documentale, atta a fornire gli elementi, i dati e informazioni necessarie alla puntuale ricostruzione dell'operazione e dei motivi che vi hanno dato origine.
10. La Società deve garantire che le transazioni siano registrate in contabilità solo dopo opportuni controlli interni circa la loro rispondenza a documenti di supporto, e in termini di esistenza, inerenza e competenza delle operazioni sottostanti, anche nell'ambito dei rapporti con l'estero.
11. È vietato registrare poste valutative di bilancio (ad es. fatture da emettere/da ricevere, valutazione cespiti, valutazione immobilizzazioni immateriali, ecc.) non conformi alla reale situazione patrimoniale, economica, finanziaria della Società ed ai principi contabili di riferimento.
12. La Società deve garantire che le informazioni rilasciate dalle Funzioni Aziendali per fini di redazione e predisposizione del bilancio o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, siano chiare, precise, veritiere e complete.
13. I dati e/o le informazioni rilasciate dalle Funzioni Aziendali per fini di redazione e predisposizione del bilancio o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, devono recare esplicite evidenze dell'avvenuta trasmissione/comunicazione.
14. I soggetti coinvolti nelle attività di redazione del bilancio di esercizio devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi un'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
15. I soggetti coinvolti nelle attività di redazione del bilancio di esercizio devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
16. Il bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge.

17. Le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dal Socio, dal Collegio Sindacale, dalla Società di Revisione o da qualsiasi altra Assemblea comunque denominata siano documentate e conservate.
18. Tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o delle decisioni del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debbano esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

4.2 Processo Sensibile nr. 02, nr. 04, nr. 06: Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione tributaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti, Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, giuslavoristici, doganali, tributari, ecc.), nomina dei legali e coordinamento della loro attività, Gestione delle attività correlate alla richiesta di permessi, licenze ed autorizzazioni

In aggiunta a quanto già specificatamente indicato nell'ambito del paragrafo *4.1* della Parte Speciale del presente Modello, relativo ai comportamenti da tenere nell'ambito dei processi sensibili rispetto ai comportamenti da tenere nell'ambito dei processi sensibili rispetto ai *reati societari*, si richiede l'osservanza dei seguenti protocolli di controllo:

1. Nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, (comprese Autorità Garanti e di Pubblica Vigilanza) e con gli Enti appartenenti al settore privato, la Società deve ispirarsi alle normative di riferimento (Regolamento UE Privacy – GDPR, regolamenti in materia dogale, ecc.), ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito (Codice Etico, Procedure interne aziendali, ecc.).
2. La Società nella conduzione di qualsiasi attività che comporta rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti appartenenti al settore privato deve evitare situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interessi.
3. La Società vieta la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore o influenza/intesa idonee a condizionare illecitamente, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto tra i soggetti pubblici e privati coinvolti ovvero di collusione tra gli stessi al fine di esercitare pressioni dirette a sollecitare/persuadere al compimento di un atto illegittimo.
4. La Società deve assicurare che tutte le attività di interlocuzione con Enti appartenenti al settore pubblico e privato siano condotti nel rispetto dei principi di eticità, correttezza, trasparenza.
5. I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, devono avvenire sulla base di una richiesta formale della controparte pubblica alla Società e/o sulla base di specifiche esigenze legate al business della Società.
6. Le motivazioni del contatto/riunione con le Pubblica Amministrazione, italiana o estera, devono riguardare l'ambito di interesse aziendale.
7. Ogni risorsa aziendale che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, per conto della Società deve essere formalmente delegata in tal senso. La delega deve essere concessa entro ambiti specificatamente delineati e l'oggetto deve essere esaurientemente specificato.
8. I soggetti coinvolti in rapporti di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera (anche in occasione di ispezioni e accertamenti o nello svolgimento degli adempimenti per l'ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni, ecc.), devono attenersi alle seguenti condotte:
 - tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità nel corso dell'intero rapporto;
 - assicurare che ogni informazione trasmessa in forma verbale o scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive;
 - non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, la posizione della controparte pubblica;
 - non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o amicale con soggetti legati all'Amministrazione di provenienza dei funzionari pubblici coinvolti o comunque ad essi collegati o collegabili;
 - non elargire, né promettere omaggi o qualsivoglia altre utilità, anche se di modico valore e/o se non espressamente previsto dalle Procedure interne aziendali. In caso di dubbio, la Società deve sempre coinvolgere l'Area Legal & Risk Management;
 - non tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione;
 - non omettere informazioni dovute al fine di orientare, impropriamente, in modo favorevole per la Società la posizione della controparte pubblica.

9. La Società deve effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni/comunicazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli Enti svolgenti funzioni di controllo, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dai predetti Enti.
10. La Società non deve porre in essere comportamenti che siano di ostacolo alle attività di controllo degli Enti incaricati del controllo (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
11. La Società deve garantire i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
12. La Società non deve realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di controllo; i soggetti coinvolti possono segnalare all'O.d.V. l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere;
13. Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria siano effettuati controlli preventivi al fine di evitare che siano esibiti alla Pubblica Amministrazione documenti e dati incompleti e/o falsi e/o alterati.

Inoltre, **in caso di ispezioni:**

1. In caso di ispezioni/accertamenti, la responsabilità per il coordinamento e la supervisione delle attività di controllo è affidata al soggetto delegato a rappresentare la Società nei confronti della P.A. (Autorità/Enti di Vigilanza).
2. La Società deve garantire adeguata comunicazione interna relativamente all'inizio, svolgimento e termine delle verifiche ispettive/accertamenti.
3. La Società deve chiedere una copia dell'autorizzazione all'ispezione emessa da parte delle Autorità ed obbligatoriamente in possesso dei funzionari, e verificarne la correttezza e completezza.
4. La Società non deve omettere indicazioni o informazioni dovute che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune o al fine di orientare gli ispettori ad un esito favorevole dell'ispezione.
5. La Società deve garantire la correttezza e il rispetto dell'iter procedurale come previsto dalle opportune policies aziendali.
6. La Società, laddove richiesto dalle autorità competenti, deve rendere disponibili tutti i documenti e le scritture richieste nel corso delle verifiche ispettive.
7. La Società deve garantire che ogni informazione trasmessa, in qualsiasi forma, alla P.A. sia:
 - adeguatamente analizzata e verificata, prima della trasmissione, da parte di tutti i soggetti aziendali a ciò preposti;
 - predisposta nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
 - autorizzata e sottoscritta da parte dei soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati; - chiara, corretta, completa, trasparente, verificabile e tracciabile in ogni comunicazione;
 - ricostruibile, in termini ditracciabilitàdei flussi informativi e dei dati che le hannogenerate; - regolarmente archiviata in formato elettronico e/o cartaceo.
8. In caso di interrogatori, le risposte devono essere veritiere, precise e limitate ai fatti.
9. La Società deve cooperare con la P.A. nei limiti di quanto indicato nell'oggetto della verifica; i funzionari non devono in alcuna circostanza superare i limiti della loro autorità/legittimazione legale.
10. La Società deve conservare una copia di tutti i documenti copiati e consegnati ai funzionari, nonché documentazione scritta di tutte le domande e risposte.

Infine, **in caso di rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi**

1. si richiede l'osservanza dei precedenti protocolli di controllo.

4.3 Processo Sensibile nr. 05: Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

In aggiunta a quanto già specificatamente indicato relativamente ai comportamenti da tenere nell'ambito dei processi sensibili rispetto *ai reati nei rapporti con Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico o dell'unione Europea e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria,* ai comportamenti da tenere nell'ambito dei processi sensibili rispetto ai *reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime e* ai *delitti in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* in merito alle attività in oggetto, si richiede l'osservanza dei seguenti protocolli di controllo:

1) Nell'ambito delle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di tutto il personale aziendale, la Società deve ispirarsi alle normative di riferimento (Costituzione Italiana, Codice civile, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/09, Accordo Stato-Regioni, ecc.), ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito (Codice Etico, ecc.).
2) La Società non deve realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di controllo; i soggetti coinvolti possono segnalare all'O.d.V. l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere.

PROCEDURE

1) La Società adotta procedure adeguate, volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi, gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.
2) La Società deve garantire che venga consegna ai dipendenti copia della documentazione relativa a tali procedure.

DELEGHE E NOMINE

1) La pianificazione e organizzazione dei ruoli in merito alle tematiche relative alla salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, deve essere volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi medesimi, definire e assegnare le necessarie risorse.
2) La Società dovrebbe implementare un sistema di deleghe finalizzato ad attribuire in modo chiaro e condiviso le responsabilità e i compiti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008.
3) La Società deve garantire che vengano designati il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno, ove previsti, o esterno all'azienda (di seguito "RSPP"), in base ai requisiti richiesti dall'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008.
4) Deve essere nominato il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, in base ai requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008.

ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1) La Società deve garantire che venga fornita adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) sui rischi dell'impresa, le misure di prevenzione e protezione adottate;
2) La Società garantisce che venga fornita adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sia in occasione dell'assunzione che del trasferimento ad altre mansioni.
3) La Società garantisce che la formazione sia erogata secondo durata, contenuti minimi e le modalità definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni.
4) In caso di mansioni, attrezzature e/o DPI particolari, la Società deve garantire l'addestramento obbligatorio al fine di far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

DOCUMENTAZIONE – REGISTRI

1) Devono essere definite le modalità operative per la corretta e completa tenuta e archiviazione del sistema documentale in materia di Salute e Sicurezza a titolo d'esempio, le cartelle sanitarie, il documento di valutazione dei rischi, le procedure, ecc.
2) La Società adempie agli obblighi di trasmissione (telematica) agli enti preposti (INAIL) delle comunicazioni in tema di infortuni e malattie professionali.
3) La Società adotta un sistema di registrazione degli infortuni da aggiornare sistematicamente ed un registro delle pratiche e delle malattie professionali riportante data, malattia, data di emissione del certificato medico e data di apertura della pratica.
4) La Società deve registrare e archiviare la documentazione attestante gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
5) Il Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di prevenzione ed emergenza o DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture.
6) La Società deve acquisire le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

MONITORAGGIO PERIODICO SULL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1) È adeguatamente diffuso e sensibilizzato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali indicati nel DVR aziendale.
2) La consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito "DPI"), ove prevista, dev'essere formalizzata mediante strumenti che ne consentano la verifica di effettiva consegna e ricezione da parte dei destinatari.
3) Con il coinvolgimento del RSPP è organizzata periodicamente - e senza preavvertire i lavoratori addetti - una verifica per accertare la presenza e l'utilizzo, da parte dei lavoratori impiegati, dei DPI previsti; della verifica svolta è data adeguata evidenza mediante verbalizzazione e conservazione documentale.
4) Devono essere richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera). Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, deve essere separata dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso.
5) Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1) In collaborazione con il RSSP, la Società deve valutare, in collaborazione con il RSPP tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ed elaborare un documento contenente l'indicazione dei rischi, nonché delle modalità di mantenimento e/o miglioramento degli standard di sicurezza implementati (il c.d. "DVR", Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).
2) Il DVR deve essere firmato da tutti i soggetti normativamente previsti (RSPP, Datore di Lavoro, Medico competente, RLS/ RLST) e munito di data certa (es. PEC, autentica notarile, ecc.).

GESTIONE DEGLI APPALTI

1) In caso di appalti a terzi, la Società deve stipulare per iscritto contratti che descrivano le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto, avendo cura di verificare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, indicando altresì agli stessi soggetti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in modo da eliminare rischi dovuti alle interferenze (DUVRI).

INFORTUNI

1) Il Datore del Lavoro deve denunciare l'avvenuto infortunio all'INAIL secondo le tempistiche e le modalità previste dalla legge.
2) La Società deve garantire l'individuazione dei fattori causali che hanno determinato l'infortunio (tramite documentazione fotografica del luogo e/o mezzi coinvolti, dichiarazione di testimoni e dell'infortunato, descrizione delle condizioni dell'ambiente di lavoro, di luce e atmosferiche al momento dell'evento, ecc.).
3) La Società deve garantire l'individuazione le misure da mettere in atto per evitare il ripetersi dell'infortunio (integrazioni formative, interventi tecnici, organizzativi, procedurali, aggiornamento della VDR, provvedimenti disciplinari).
4) Ogni azione deve essere adeguatamente tracciata e archiviata.
5) Nei casi previsti, la Società non deve ostacolare le indagini giudiziarie correlate a infortuni gravi o mortali condotte da parte del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) della ASL o da altre Autorità deputate.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SISTEMATICO E ATTIVITÀ DI AUDIT

1) La Società deve programmare e svolgere attività di vigilanza sistematica con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro impartite ai lavoratori, elaborando un sistema che preveda chiaramente ruoli e responsabilità e i key performance indicators del sistema di sicurezza, prevenzione e protezione.
2) La Società deve inoltre programma e svolgere attività di audit periodico al fine di verificare l'effettiva attuazione delle misure ed il rispetto delle disposizioni impartite per garantire una maggiore sicurezza.
3) La Società garantisce che siano predisposti periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza, a cui possa partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dei partecipanti.

COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO

1) In aggiunta al controllo di natura tecnico-operativo in capo al RSPP, la Società prevede un controllo di secondo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che avrà il compito di verificare costantemente l'idoneità delle procedure vigenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
2) Per quanto riguarda i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche in occasione di ispezioni/controlli, laddove applicabile, si rinvia al contenuto dei protocolli elencati nei precedenti paragrafi.

4.4 Processo Sensibile nr. 07: Gestione dei trasporti e della logistica (che pre-vedono il ricorso a soggetti terzi per la manodopera di facchinaggio e il trasporto – fornitori di servizi di appalto/gestione del magazzino)

In aggiunta a quanto già specificatamente indicato relativamente a comportamenti da tenere nell'ambito dei processi sensibili rispetto ai *reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci* e ai reati di *omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e d'igiene e salute sul lavoro*, ai *reati di criminalità organizzata*, anche a carattere *transnazionale*, ai *reati tributari,* in merito la gestione delle attività in oggetto, si richiede l'osservanza dei seguenti protocolli di controllo:

1. Nella gestione delle attività di logistica e distribuzione, la Società deve ispirarsi alle normative di riferimento, alle norme fiscali, ai regolamenti nonché alle disposizioni a cui ha formalmente aderito (Codice Etico, Procedure interne aziendali, ecc.).
2. La Società deve assicurare che tutte le attività di interlocuzione nei confronti di terze parti in relazione alle attività di logistica e distribuzione siano condotte nel rispetto dei principi di eticità, correttezza, trasparenza.
3. Nell'ambito delle attività di logistica e distribuzione, qualsiasi trattativa con terze parti devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.
4. Nell'ambito delle attività di logistica e distribuzione, la Società si avvale di fornitori, più nello specifico di vettori e cooperative di facchinaggio, che pagano regolarmente i contributi previdenziali Inps ai propri dipendenti e che siano impegnati nella lotta contro lo sfruttamento e il personale sottopagato.
 A tal fine Sant'Ubaldo Società Cooperativa richiede copia del DURC e del DURF (o in caso di mancanza requisiti per rilascio, Certificato Unico Debiti Tributari), svolgendo apposite verifiche sull'affidabilità tecnico, finanziaria e professionale.
5. Nell'ambito delle attività di logistica e distribuzione, la Società deve verificare che il fornitore (cooperative di facchinaggio e movimentazione merci) invii preventivamente una lista contenente i nominativi del personale che accederà presso le sedi della Società al fine di effettuarne la relativa registrazione e identificazione/riconoscimento da parte della guardiola/reception della Società. Gli accordi contrattuali con il fornitore pongono in capo a quest'ultimo l'onere di verificare e garantire la regolarità del permesso di soggiorno del proprio personale.
6. Laddove il fornitore intenda avvalersi di subfornitori deve preventivamente comunicare a Sant'Ubaldo Società Cooperativa tale decisione ed ottenere un'autorizzazione scritta da parte della Società; il subappaltatore sarà sottoposto allo stesso processo di verifica tecnico, finanziaria e professionale.
7. Nell'ambito delle attività di logistica e distribuzione, la Società deve garantire che la controparte si impegni a non impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare.
8. Nell'ambito delle attività di logistica e distribuzione, la Società deve verificare le condizioni di lavoro in materia di retribuzioni, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative eventualmente offerte al personale impiegato in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali al fine di prevenire qualsiasi forma di sfruttamento.
9. La Società non deve realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli di controllo; i soggetti coinvolti possono segnalare all'O.d.V. l'eventuale esistenza di tali condotte o l'instaurarsi di prassi di questo genere.

5. Allegati

- Allegato 1: Codice Etico